

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"TOSI/CIPPELLETTI"- ETS

PREMESSE

L'Istituzione trae origine da lasciti; è stata promossa da Don Girolamo Carlo Cippelletti, arciprete di Rivarolo Mantovano dal 1736 al 1779, anno della sua morte, con testamento olografo in data 17/01/1771 e da diversi altri testamentari ed è stata portata a compimento negli anni 1884-1887 da un Comitato esecutivo per l'erigendo Ospedale; ha subito negli anni varie modificazioni sia nelle finalità che nella gestione amministrativa.

Originariamente è sorta come Ospedale Civile; ad essa fa riferimento lo Statuto organico e Regolamento interno approvati in data 04/11/1886 e 12/05/1887, approvati rispettivamente dal Ministero dell'Interno il 20/02/1887 e dal Prefetto il 26/05/1887.

L'erezione in Ente Morale (Opera Pia Ospedale Civile) è avvenuta con Decreto Reale n. 2515 del 09/12/1935, che ne approvava lo Statuto predisposto in data 14/08/1935.

Con Decreto prefettizio n. 20455 del 09/06/1939, questa Istituzione è stata classificata "infermeria".

Con successivo Decreto del Medico Provinciale di Mantova n. 1264 del 04/06/1965 è stata classificata "infermeria per malati cronici".

Con D.P.R. 07/10/1970 n. 1418, è stata dichiarata "ENTE OSPEDALIERO".

Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 214 in data 03/03/1973 è stato revocato il D.P.R. 1418/1970, in quanto l'Ente mancava dei requisiti fondamentali che giustificano l'esistenza dell'Ente Ospedaliero, avendo ormai da tempo l'Istituzione trasformato di fatto la propria attività ospedaliera in attività assistenziale per gli anziani.

In applicazione dell'Art. 25 del D.P.R. 25/07/1977 n.616, la Regione Lombardia con L.R. 9/03/1978 n. 23 ha sciolto gli E.C.A., per cui da quel momento l'Ente è stato gestito da un Collegio Commissariale ai sensi dell'Art. 95 della L.R. 07/01/1986 n.1.

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano" - ETS con sede legale in Via Avignani 38 - Rivarolo Mantovano (Mantova).

2. La Fondazione utilizza, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".



Antonio Fontana

ARTICOLO 2 - Scopi istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza, con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione svolge la propria attività nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, con precedenza, in ordine, per i residenti nel Comune di Rivarolo Mantovano, nei Comuni appartenenti territorialmente all'A.T.S. di competenza, nella Regione Lombardia e comunque senza limiti di provenienza territoriale secondo il Regolamento vigente per gli ingressi.

3. La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere ed attuare servizi non residenziali per la popolazione anziana o portatrice di disabilità che si integrino con i servizi territoriali in collaborazione con i programmi promossi da Enti Istituzionali nonché da Associazioni di volontariato riconosciute. Detti servizi potranno essere attuati anche in forma autonoma.

4. Per il perseguimento dei fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Fondazione può associarsi ad altre Istituzioni pubbliche o private.

5. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

6. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 24/10/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 31 del 26/11/2003, e successive variazioni ed integrazioni.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c. contributi a destinazione vincolata.

4. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

5. Costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828 c. 2° del Codice Civile i beni mobili ed immobili destinati dall'Ente al servizio ed agli scopi per i quali lo stesso è costituito.

6. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa ai nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

ARTICOLO 4 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;



Antonio Fontana

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

e) dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

3. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 5 - Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:

a. il Presidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. l'Organo di Controllo;

d. il Revisore Legale dei conti.

e. il Direttore Generale.

ARTICOLO 6 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dal Sindaco.

2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

ARTICOLO 7 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i

provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta immediatamente successiva;

g) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 13 del presente Statuto;

h) provvedere, sentito il parere dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:

- n° 4 nominati dal Sindaco di cui uno scelto, preferibilmente, fra coloro che, negli ultimi 20 anni, hanno ricoperto il ruolo di Presidente della Casa di Riposo di Rivarolo Mantovano;

- n° 1 nominato dal Parroco, preferibilmente scelto tra i membri delle organizzazioni di volontariato del territorio.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/17.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

5. Non possono essere nominati in qualità di Amministratori, sono incompatibili e decadono dall'incarico qualora nominati, i soggetti che ricoprano cariche politiche o istituzionali incompatibili, che intrattengano rapporti di lavoro, consulenza o interessi economici con l'ente, ovvero che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, ovvero i soggetti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

6. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

ARTICOLO 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve preferibilmente essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento e trascorso il termine di 40 giorni senza che si sia provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il



Antonio Fontana

Consiglio medesimo rimangono in carica per il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ARTICOLO 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, o altro sistema elettronico che ne certifichi la ricezione, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

ARTICOLO 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti e quelle aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

4. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

5. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

6. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare il Consiglio:

a) approva il bilancio di esercizio annuale e la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio sociale ove previsto per legge;

b) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

c) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;

d) approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

e) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;

f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

h) nomina il direttore;

i) nomina il Revisore legale dei Conti e l'Organo di controllo;

j) provvede al licenziamento del personale;

ARTICOLO 14 - Amministrazione - Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente in particolare



Fondazione

nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, alla redazione dei verbali del Consiglio stesso e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell'Ente e dell'organizzazione dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Egli cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dirige e coordina il personale, sovrintende al funzionamento delle strutture e dei servizi, vigila sul rispetto della normativa vigente e propone al Consiglio di Amministrazione gli atti di gestione di competenza.

3. Le funzioni, i poteri ed eventuali limiti di spesa del Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - Organo di Controllo

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale. L'Organo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 art. 16, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - Revisore legale dei Conti

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale

dei Conti, che può essere collegiale o monocratico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei Conti e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.

3. Al Revisore Legale dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine, deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno.

4. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

5. Al Revisore Legale dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17- Disciplina del personale

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

ARTICOLO 18 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Ente redige il Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

4. La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 19 - Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio



Antonio F. F. F.

residuo sarà devoluto a favore di altri ETS, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 20- Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni

Antonio Fautauer